Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 settembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1972, n. **546**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Opera pro juventute », con sede in Bono.

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Opera pro juventute », con sede in Bono (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. **547**.

Autorizzazione all'associazione « Anna Longo », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione « Anna Longo », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, del periziato valore di L. 33.800.000, disposto dalla sig.ra Anna Ceccaroli ved. Longo, con testamento olografo del 21 marzo 1965, depositato e pubblicato con atto del notaio Raoul Guidi di Roma, rep. n. 90546 in data 1° giugno 1965; detto legato consiste nella nuda proprietà di un immobile, sito in Roma, costituito da un appartamento ubicato in piazza Bainsizza n. 3 e da due box annessi con ingresso in via Timavo numeri 4 e 6, distinti al vecchio catasto urbano alla mappa 149, n. 146/14 (appartamento e cantina), n. 6258 (giardino), n. 6253 e n. 6254 (box), riportati al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 22564.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **548**.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai signori Aristide e Armando Napoli, al prezzo complessivo di L. 360.000, l'appezzamento di terreno situato nel comune di San Mauro Torinese (Torino), della superficie di mq. 360, censito presso il catasto terreni di quel comune nel foglio n. XXII, con le particelle 55 sub *b* e 137 sub *c*.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il sig. Artaserse Prezziati fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1950, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 13, con il quale — in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato (IV sezione) n. 310, in data 7 maggio-23 settembre 1949 — venne annullato il sopracitato provvedimento di nomina;

Visto il decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1950, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale — in seguito a nuova graduatoria di merito approvata con decreto ministeriale 16 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 21 luglio 1950, n. 165 — il sig. Artaserse Prezziati fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25, Tesoro, foglio n. 234, con il quale il sig. Artaserse Prezziati venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 23 novembre 1971, con la quale il sig. Artaserse Prezziati ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 16 dicembre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Artaserse Prezziati dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1972

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1972
Refiistro n. 32 Tesoro, foglio n. 261

(10928)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Sostituzione di membri del collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1971, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1972, con il quale venne ricostituito, per un triennio, il collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con sede in Napoli;

Considerato, che a seguito del decesso del dott. Nicola Alfieri, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la comunicazione dell'amministrazione interessata che ha designato propri rappresentanti, nel predetto organo, il dott. Giuseppe Pupillo e il dott. Attilio Mambelli, rispettivamente, quali revisore effettivo e revisore supplente;

Decreta:

In rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il restante periodo del triennio in carica, sono nominati:

revisore effettivo, il dott. Giuseppe Pupillo, già membro supplente, in sostituzione del dott. Nicola Alfieri, deceduto;

revisore supplente, il dott. Attilio Mambelli, in sostituzione del dott. Giuseppe Pupillo, nominato revisore effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10807)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro: « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Lecce;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro: « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio » di Lecce vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Lecce.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Lecce è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1972
Registro n. 44, foglio n. 65

(10880)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Etacillina-S » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4305/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18435 la specialità medicinale denominata « Etacillina-S » iniettabile a nome della ditta Ist. bioch. nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Etacillina-S » flacone da 500.000 U + fiala solvente da 3 cc. registrata al n. 18435 in data 10 febbraio 1961 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10888)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Acquapendente: n. 1; Viterbo: n. 1; Avezzano: n. 1; Nettuno: n. 1; Segni: n. 1; Subiaco: n. 1; Pomezia: n. 1; Roma: n. 20; Ferrara: n. 4; Codigoro: n. 1; Mesola: n. 1; Lagosanto: n. 1; Cento: n. 1; Argenta: n. 1; Copparo: n. 1; Poggio Renatico: n. 1; Padova: n. 1; Venezia: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 e multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972.

Il Ministro: VALSECCHI

(10804)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma, della compagnia francese « Les Assurances Nationales », compagnie française d'assurances sur la vie, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè approvazione di alcune tariffe sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese « Les Assurances Nationales », compagnie française d'assurances sur la vie, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese « Les Assurances Nationales », compagnie française d'assurances sur la vie, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo.

Art. 2.

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza predetta:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (M-F);

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (M-F).

Roma, addì 8 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10851)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1972.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvandone il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 28 maggio 1971 e 3 luglio 1971, relativi alla nomina del consiglio di amminisrazione del predetto ente;

Vista la lettera con la quale il dott. Paolo Valmarana ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'ente suddetto, in qualità di esperto;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

Il dott. Luigi Acrosso, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato, dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in qualità di esperto, e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 14 settembre 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10929)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1972.

Istituzione delle sezioni doganali di « Pomezia-S. Palomba » e di « Milano, via Toffetti, 108 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che stabilisce l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci dal territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante « modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale » e, in particolare gli articoli 11 e 13;

Vista la domanda della S.I.P.U.I.A. S.p.a. Società industrie pubblica utilità italiana azionaria intesa ad ottenere la istituzione di una sezione doganale presso il terminal-containers F.S. di Pomezia-S. Palomba (Roma);

Vista la domanda della « Zust-Ambrosetti » S.p.a. intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso i propri impianti siti in Milano, via Toffetti, 108;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Decreta:

Articolo unico

Sono istituite le sezioni doganali di « Pomezia-S. Palomba » e di « Milano, via Toffetti, 108 », dipendenti rispettivamente dalle dogane di Roma I e Milano.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dai capi delle circoscrizioni doganali competenti.

Roma, addì 14 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(10850)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nella provincia di Forlì si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Aterno S.p.a., con sede in Manoppello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calzaturificio Aterno S.p.a., con sede in Manoppello (Pescara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Aterno S.p.a., con sede in Manoppello (Pescara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10859)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A., di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. S.A.V.A., di Porto Marghera (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A. V.A., di Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Angelo Fumagalli, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calzaturificio Angelo Fumagalli, con sede in Arezzo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Angelo Fumagalli, con sede in Arezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10861)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1972.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A I M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti C E E sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti C.E.E. riguardanti l'intervento nel settore del tabacco numeri 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 805/72 del 17 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede la istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'Organismo di intervento;

Vista la deliberazione in data 17 giugno 1972 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1972, l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1972, regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentarie comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma della legge 12 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongano di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Nell'adunanza del 3 agosto 1972;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1972 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1) per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi, è affidato dall'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongano di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinato alla presentazione all'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'Organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco, con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

p. *Il Ministro-presidente*: ALESI

Atto disciplinare relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1972 in attuazione del regolamento (C.E.E.) 727/70, e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 e del regolamento (C.E.E.) 327/71 del 15 febbraio 1971.

Art. 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1972 i magazzini, nell'ambito dei centri di raccolta da stabilirsi a norma del regolamento C.E.E. n. 1467/70, potranno essere dislocati nei territori di tutte le provincie della Repubblica.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia del raccolto 1972 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. Sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e indirizzo dell'offerente;

b) varietà del tabacco e anno di raccolta;

c) peso netto presunto di ciascun grado da cui è costituita la partita;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5, 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg. 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze e in fascicoli di foglie secondo le indicazioni del regolamento (C.E.E.) n. 805/72 del 17 aprile 1972 e cioè:

varietà Bright: balle provvisorie da kg. 30/40. Umidità 16 %;
varietà Burley e Maryland: balle provvisorie da kg. 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 16 %;

varietà Kentucky, Moro di Cori varietà Salento varietà Nostrano, Resistente 142 varietà Gojano varietà Beneventano	fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19 %;
varietà Xanti Yakà, Perustitza varietà Erzegovina e ibridi derivati	balle provvisorie di kg. 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 15 %;

varietà Round Tip Sumatra e Scafati: in fascicoli di foglie. Umidità 18 %;
varietà Brasile Selvaggio: in fascicoli di foglie. Umidità 20 %;

varietà Badischer Geudertheimer varietà Forchheimer Havanna II *c*)	tabacco cernito in fascicoli. Umidità 21 %.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli, debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammessa all'intervento;

c) siano presentati da chi non eserciti l'attività di trasformatore;

2) accertatane l'ammissibilità, comunica all'offerente ed all'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il magazzino nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'indicazione relativa al magazzino di consegna è contestabile dall'offerente soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto scaricato franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:

a) il peso lordo;

b) **la tara;**

c) il peso netto,

del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando a gruppi di 4/8 (a seconda del mezzo impiegato per la pesatura) tutte le ballette provvisorie costituenti un grado.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele o tavolette e corda) di un congruo numero di balle (almeno il 5 %), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso netto.

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio, una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale, al bonario accertamento:

1) della accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso **sia:**

a) effettivamente della varietà indicata nell'offerta;

b) presentato in conformità delle disposizioni di cui all'allegato *A*;

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato *B*;

d) presenti un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3 % l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (C.E.E.) 805/72 del 17 aprile 1972 e nel decreto del Ministro per l'agricoltura del 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 9 agosto 1972;

3) determinazione delle misure percentuali delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale di detrazione per umidità eccedente l'ammessa entro il limite massimo del 3 %.

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre misurazioni effettuate su campione formato con foglie prelevate da almeno il 30 % dei colli di ciascun grado.

I risultati del bonario accertamento in ordine:

alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono descritti in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su di uno qualunque dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) le parti, e cioè la commissione designata dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente venditore, daranno atto sul verbale degli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e di quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e che l'offerente chiede di portare all'esame di una commissione di perizia il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare il riconoscimento dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a rischio del venditore offerente, salvo casi di forza maggiore, il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio e del funzionario dell'A.I.M.A. tabacco e di eseguire a sua cura, se necessario, il rivolgimento dei colli.

La commissione di perizia di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'A.I.M.A. tabacchi;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i nominativi di un elenco di periti all'uopo predisposto, e reso noto, con decreto del Ministro per l'agricoltura.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di presa in consegna e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco sarà data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro *dieci* giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione.

Nel caso di mancata accettazione della nomina del perito presidente entro *dieci* giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Art. 6.

La detrazione percentuale per umidità eccedente l'ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta emessa al momento della entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo in intervento e dato in consegna all'assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco disporrà al più presto il pagamento al venditore delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, e delle detrazioni percentuali per fuori grado, per umidità eccedente l'ammessa e per sostanze estranee, applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento, che termina con la consegna del tabacco immagazzinato all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione di condizionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1973, salvo quanto previsto al successivo art. 14, l'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino, conservazione, ivi compreso l'eventuale trattamento antitarlo, del tabacco in foglia consegnato all'intervento nel magazzino o nei magazzini all'uopo destinati e indicati nel contratto stesso.

L'assuntore provvede alla buona conservazione ed al buon governo dei tabacchi in foglia presi in carico ed a tutte le misure necessarie per evitare, perdite, cali ed avarie.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. tabacchi con la responsabilità del depositario delle quantità prese in carico e risponde altresì della buona conservazione di esse e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto e fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale, ben sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacchi in visto di ottenere:

a) facile accessibilità di ogni punto delle masse dei colli;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte in rapporto alla varietà e qualità.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzioni delle quantità.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti in entrata ed in uscita un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

L'assuntore è inoltre tenuto:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro i rischi e i danni dell'incendio compresa l'azione del fulmine, per un valore che sarà indicato nel contratto e con vincolo a favore dell'A.I.M.A. tabacco;

b) prestare cauzione pari al 10 % a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato:

Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II *c*)	a lire 85.000 q.le
Bright	a lire 85.000 q.le
Burley Maryland	a lire 75.000 q.le
Kentucky Moro di Cori Salento	a lire 80.000 q.le
Nostrano Resistente 142 Gojano	a lire 75.000 q.le
Beneventano	a lire 65.000 q.le
Xanti Yakà	a lire 115.000 q.le
Perustitza	a lire 105.000 q.le
Erzegovina e ibridi derivati	a lire 95.000 q.le
Round Tip Sumatra e Scafati	a lire 400.000 q.le
Brasile Selvaggio	a lire 45.000 q.le

Le modalità e i tempi di versamento della cauzione nonchè della restituzione di essa saranno indicati in contratto.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie;

2) piccolo locale per uso ufficio ed arredato;

3) locale per deposito materiale e sostanze per la lotta antitarlo nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

4) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

5) apparechi per la determinazione dell'umidità del tabacco;

6) termometri per il controllo delle temperature delle masse e massette di fermentazione;

7) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti del tarlo;

8) prodotti disinfestanti;

9) attrezzature ed indumenti protettivi;

10) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

11) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli, materiali;

12) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

13) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

14) attrezzature antincendio;

15) stampi e registri vari;

16) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;

17) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto alle seguenti prestazioni:

1) trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia; pesatura e trasporto dalla bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto dal luogo della perizia a pié di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

4) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

5) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;

6) carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. tabacco la quale ne farà richiesta, ricorra la necessità di eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, lo assuntore, salvo quanto sarà specificato nel contratto, è tenuto ad effettuare le prestazioni relative:

1) rivolgimento dalle stive di balle o ballette, di tabacco in filze;

2) disfacimento e rifacimento di masse o massette di tabacco in fascicoli;

3) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento e ricollocazione delle ballette per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di 1ª trasformazione e condizionamento;

4) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per la visita delle masse di tabacco in fascicoli ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di 1ª trasformazione e condizionamento;

5) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon;

6) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo destinato a distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità.

Art. 11.

Entro il giorno cinque di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno meglio determinati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 7, 8 e 11;

2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino di cui all'art. 9;

3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino di cui all'art. 9.

All'assuntore spetteranno separati compensi per le prestazioni indicate nell'art. 10 facoltativamente richieste dall'A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto.

Art. 14.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglie in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1972 l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 col diritto ai relativi compensi e rimborsi, la cui misura potrà essere determinata dalle parti.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN FOGLIA PER QUALITA'

1 BRIGHT

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore che può andare dal giallo macchiato od abbronzato, fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità.

Grado *C* Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè serbevoli, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

2 BURLEY 1

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, sane, con quale difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

3 KENTUCKY e ibridi derivati, MORO DI CORI, SALENTO

Grado *A* Foglie integre di ampia o media paginatura di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme.

Grado *B* Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).

Grado *C* Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

4 NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO

Grado *A* Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.

Grado *B* Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

Grado *C* Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolano con leggeri difetti di cura, o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

5 BENEVENTANO

Grado *A* Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.

Grado *B* Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).

Grado *C* Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

6 MARYLAND

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio abbastanza vivace.

Grado *B* Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone rossiccio anche disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

7 XANTI-YAKÀ

8 PERUSTITZA

9 ERZEGOVINA e ibridi derivati

Grado *A* Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 15 e n. 16) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 17).

Grado *B* Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità purchè ben conservate provenienti anche da corone basilari (1).

Grado *C* Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

10 ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I (2)

Grado *A* Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 15 %
2ª lunghezza 55 %
3ª lunghezza 30 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.

Grado *B* Foglie di prima mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 60 %
2ª lunghezza 35 %
3ª lunghezza 5 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25% di foglie non integre (1).

Grado *C* Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 10%
2ª lunghezza 40%
3ª lunghezza 50%

Foglie di media paginatura di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30% di foglie non integre ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11 BRASILE SELVAGGIO, altre varietà

Grado *B* Foglie ben sviluppate, sostanziose, di color verde, aroma alcolico acuto (1).

Grado *C* Foglie di colorazione dal verde scuro al marrone, utilizzabili per l'estrazione della nicotina o per essere impiegate per la preparazione di tabacchi da fiuto ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

12 BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c)

Grumpen (Primings)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo.

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini, le foglie possono essere ultramature e di color bruno.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme.

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1).

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Obergut (Tips)

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, e che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

---

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:

1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25%, della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso d'umidità fissato nell'allegato I del regolamento (C.E.E.) n. 1464/70 o nell'allegato 1 del regolamento (C.E.E.) n. 1465/70.

(10834)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Salentino

Con decreto interministeriale n. 565, del 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Aeronautica) al patrimonio dello Stato dell'immobile facente parte integrante dell'aeroporto S. Pancrazio sito nel comune di Salentino (Brindisi), della superficie complessiva di Ha 13.62.47 riportato alla partita 2508 del catasto terreni del predetto comune con le particelle numeri 70, 71, 76, 87, 89, 91, 44, 84, 85-*a* del foglio di mappa 23.

(10831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10974)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ernesto Lombardo, nato a Sciacca il 22 agosto 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 18 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10774)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

n. A/253 del 27 giugno 1972, relativa alla temporanea sospensione dei limiti di intervento dell'Ufficio italiano dei cambi sulle « Lire sterline » e « Corone danesi »;

n. A/254 del 27 giugno 1972, relativa al divieto di accreditamento in « conti capitale » dei biglietti di Stato e di banca e di monete metalliche italiani.

(10869)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di due membri della 4ª sottocommissione del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale sono state costituite le sottocommissioni del predetto concorso;

Viste le lettere dei professori Emilio Ricciardella e Vincenzo Piano, con le quali i medesimi hanno fatto conoscere che rinunciano all'incarico di membro della 4ª sottocommissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Primo Fortuna, ordinario di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Roma, e il prof. Mariano Claudio, ordinario di diritto presso l'istituto tecnico commerciale «Einaudi» di Roma, sono nominati membri della 4ª sottocommissione del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Emilio Ricciardella e del prof. Vincenzo Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 21 Uff. risc. Poste e telecom., foglio n. 90

(10876)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a undici posti di veterinario provinciale in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1972, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a undici posti di veterinario provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 24 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1972, registro n. 47, foglio n. 293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 16 giugno 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la lettera in data 30 maggio 1972, con la quale il professore Vincenzo Josia, membro aggiunto per le lingue estere alla commissione esaminatrice, rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Renzo Fratticci, ordinario di lingua e letteratura francese, è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Vincenzo Josia rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1972
Registro n. 9, foglio n. 345

(10915)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1972 parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 21, foglio n. 305, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto ricercatore nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 21, foglio n. 306, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10913)

Diario della prova pratica di officina e della prova orale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova pratica di officina e la prova orale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 180, avranno luogo il giorno 19 ottobre 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Roma, viale del Parco Mellini n. 84.

(10959)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972 reg. 21 (Difesa) foglio n. 20 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972 con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1972, è così composta:

Presidente:

Rosselli dott. Oreste, Consigliere di Stato.

Membri:

Astuni prof. ing. Enrico, ordinario di elettrotecnica presso l'Università di Roma;

Gavarini prof. ing. Carlo, incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università di L'Aquila;

Stellato ing. Decio, ingegnere capo (M);

Scorda dott. Martino, ispettore generale (M).

Membri aggiunti:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, per la prova di lingua francese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, per la prova di lingua tedesca;

Vocino dott. Angelo, direttore di divisione, per la prova di lingua inglese.

Segretario:

Oliveri dott. Ignazio, direttore di sezione (E).

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1972
Registro n. 50 Difesa, foglio n. 292

(10948)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 33318 del 16 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 13 gennaio 1972, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 15431 del 31 maggio 1969;

Constatato che, a seguito di dimissioni volontarie dal servizio, rassegnate dal vincitore della condotta medica del comune di Napoli, sezione S. Giovanni a Teduccio avvenute entro i termini previsti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, occorre provvedere ad altra designazione;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Visto che la dottoressa de Silva Livia è in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Decreta:

La dottoressa de Silva Livia è dichiarata vincitrice della condotta medica del comune di Napoli, sezione S. Giovanni a Teduccio, a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 11 settembre 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(10837)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1972, n. **10**.

Norme per la formazione e convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, dei comprensori e delle comunità montane della Regione veneta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 5 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente del consiglio regionale, ricevuta la relazione di cui all'art. 59 dello statuto, convoca entro il mese di settembre di ogni anno, nel capoluogo di Regione, l'assemblea dei rappresentanti delle provincie, dei comuni e, ove risultino costituiti, dei comprensori e delle comunità montane, nominati secondo i criteri e la procedura di cui all'art. 3.

Art. 2.

L'assemblea esamina la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali di cui all'art. 59 dello statuto e le unite indicazioni di previsione ed esprime su tali documenti pareri motivati.

La legge regionale sulle procedure per la programmazione stabilirà le funzioni dell'assemblea inerenti alla formazione del piano o dei piani regionali e delle loro varianti.

Il consiglio regionale può chiedere all'assemblea anche pareri su altri specifici argomenti.

I consigli degli enti facenti parte dell'assemblea possono proporre al consiglio regionale altri specifici argomenti da sottoporre al parere dell'assemblea; su tali richieste decide il consiglio regionale.

Art. 3.

L'assemblea è costituita da:

a) sei membri di ciascun consiglio provinciale di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) sei membri di ciascun consiglio di comune capoluogo di provincia, di cui due in rappresentanza delle minoranze per i comuni fino a 150.000 abitanti;

nove membri di ciascun consiglio di comune capoluogo di provincia, di cui tre in rappresentanza delle minoranze per i comuni da 150.000 a 300.000 abitanti;

dodici membri di ciascun consiglio di comune capoluogo di provincia, di cui quattro in rappresentanza delle minoranze per i comuni con oltre 300.000 abitanti;

c) tre membri di ciascun consiglio di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) sei membri di cui due in rappresentanza delle minoranze per ogni gruppo di comuni di cui all'allegato elenco;

e) tre membri di ciascun consiglio di comprensorio o di comunità montana istituiti a' sensi della legge regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Per la popolazione dei comuni si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento.

Per la elezione dei membri di cui al punto *d*), i consigli comunali interessati eleggono entro il 30 aprile nel proprio seno tre delegati, di cui uno delle minoranze comunicando i nominativi degli eletti al Presidente della provincia entro 5 giorni.

I delegati sono convocati dal Presidente di ciascuna provincia o da un suo delegato, con le modalità previste per la convocazione dei consigli provinciali, per eleggere tra i delegati stessi, con voto limitato a quattro nominativi, i membri assegnati a ciascun gruppo.

Le elezioni dei membri di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I nominativi degli eletti e loro recapito vengono trasmessi al Presidente del consiglio regionale entro il successivo 30 giugno.

I consiglieri regionali intervengono ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 4.

Il Presidente del consiglio regionale, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, determina la durata della assemblea e ne assicura il buon svolgimento dei lavori. La convocazione scritta è comunicata agli enti interessati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Entro lo stesso termine, a cura del Presidente del consiglio regionale, dovranno essere recapitati agli stessi enti i documenti sulla base dei quali dovranno svolgersi i lavori.

Art. 5.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio regionale, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio stesso, integrato da un rappresentante dei consigli provinciali e da un rappresentante dei consigli comunali.

Per lo svolgimento dei lavori dell'assemblea vale, in quanto applicabile, il regolamento del consiglio regionale.

Il Presidente della giunta regionale presenta ed illustra alla assemblea la relazione di cui all'art. 2. Per l'esame di tale relazione, di singole sue parti o di specifiche questioni poste all'ordine del giorno, l'assemblea, su determinazione dell'ufficio di Presidenza, può articolarsi in gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro presentano le proprie conclusioni, unanimi o di maggioranza e di minoranza, all'esame definitivo dell'assemblea.

Art. 6.

Sugli argomenti esaminati l'assemblea esprime pareri motivati, formula proposte e raccomandazioni al consiglio regionale.

Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'assemblea, il Presidente del consiglio regionale invia alle provincie, ai comuni, ai comprensori e alle comunità montane i documenti ammessi al voto dell'assemblea stessa e le conclusioni.

Art. 7.

Le spese inerenti all'organizzazione dell'assemblea sono a carico della Regione e imputate al cap. 1 del bilancio « Fondo per il funzionamento del Consiglio ».

Le spese di partecipazione delle rappresentanze locali saranno a carico dei rispettivi enti secondo le modalità e le forme consentite dalle leggi vigenti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 1° agosto 1972

FELTRIN

Allegato n. 1 alla legge:

Norme per la formazione e convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, dei comprensori e delle comunità montane della Regione veneta.

Provincia di Belluno

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas.

Raggruppamento n. 2

Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Voltago Agordino.

Raggruppamento n. 3

Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore.

Raggruppamento n. 4

Castellavazzo, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene, Tambre, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

Provincia di Padova

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Raggruppamento n. 2

Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, Villafranca Padovana.

Raggruppamento n. 3

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Maserà di Piave, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza.

Raggruppamento n. 4

Arquà Petrarca, Baone, Carceri, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Rovolon (Bastia di), Saletto, Santa Margherita d'Adige, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

Raggruppamento n. 5

Agna, Arre, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Terrassa Padovana.

Raggruppamento n. 6

Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Granze, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana.

Raggruppamento n. 7

Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

Provincia di Rovigo

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Ariano nel Polesine, Ceregnano, Contarina, Corbola, Crespino, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana.

Raggruppamento n. 2

Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Raggruppamento n. 3

Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Melara, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta.

Provincia di Treviso

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

Raggruppamento n. 2

Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, San Pietro di Feletto, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor.

Raggruppamento n. 3

Cappella Maggiore, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Vazzola.

Raggruppamento n. 4

Altivole, Arcade, Castello di Godego, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Resana, Riese Pio X, Spresiano, Trevignano, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello.

Raggruppamento n. 5

Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zenson di Piave, Zero Branco.

Raggruppamento n. 6

Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle di Oderzo, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

Provincia di Venezia

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

Raggruppamento n. 2

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Strà, Vigonovo.

Provincia di Verona

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Badia Calavena, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Palù, Ronco all'Adige, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Zevio.

Raggruppamento n. 2

Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Cologna Veneta, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Veronella, Vestenanova, Zimella.

Raggruppamento n. 3

Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, Roverè Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

Raggruppamento n. 4

Affi, Bardolino, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo di Verona, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Raggruppamento n. 5

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Conca Marise, Isola Rizza, Minerbe, Oppeano, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea.

Raggruppamento n. 6

Buttapietra, Castel d'Azzano, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Salizzole, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio.

Provincia di Vicenza

Raggruppamenti di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Raggruppamento n. 1

Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto.

Raggruppamento n. 2

Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Zovencedo.

Raggruppamento n. 3

Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Grancona, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga.

Raggruppamento n. 4

Asiago, Breganze, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Roana, Rotzo.

Raggruppamento n. 5

Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

Raggruppamento n. 6

Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Raggruppamento n. 7

Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico.

Raggruppamento n. 8

Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Zermeghedo.

(10817)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.